

EDITORIALI

È il momento di fare marcia indietro

di **Giovanni Valcarenghi, Sergio Pellegrino**

Con il rilascio giovedì scorso del [documento del Garante per la protezione dei dati personali](#) la **surreale vicenda del “nuovo” redditometro** si è arricchita dell'ennesimo capitolo.

Sono passati più di **3 anni** – per la precisione 1.274 giorni – dall'entrata in vigore del **D.L. 78/2010**, che ha riformulato la disciplina dell'accertamento sintetico (ma un decreto legge non si dovrebbe caratterizzare per provvedimenti da adottare in casi straordinari di necessità e urgenza?), sono stati spesi sicuramente parecchi soldi pubblici (sarebbe interessante da questo punto di vista sapere quanti e avere evidenza del lavoro svolto dalla SOSE) e il risultato è sotto gli occhi di tutti: un **fallimento sotto tutti i punti di vista**.

Innanzitutto ne esce danneggiata l'**immagine** dell'Amministrazione finanziaria: anni di annunci, prima “trionfali” e “minacciosi” nei confronti dei contribuenti, poi, man mano che si verificavano evidentemente le difficoltà, sempre più “timidi” e ipocritamente “rassicuranti”, hanno fatto **perdere ulteriore credibilità** al sistema.

Poi c'è un **problema di metodo**, con la sensazione che non vi sia chiarezza di intenti, ma si proceda **“per tentativi”**.

Ora, è ragionevole presumere che quando il legislatore emana disposizioni in materia di accertamento, il **ruolo dell'Amministrazione** a livello di “ispirazione” e “stesura” delle stesse sia fondamentale.

Ciononostante i **testi normativi** generalmente presentano un contenuto davvero minimale, limitandosi a fissare principi molto generali e demandando ai provvedimenti attuativi ed alla prassi dell'Agenzia il compito di dare un **vero “contenuto”**.

L'impressione però, come si è detto, è che questo “contenuto” non sia evidente in partenza neanche a chi dovrebbe elaborarlo, ma prenda forma, appunto **“per tentativi”**: la vicenda del **redditometro** ne è inconfutabile testimonianza, ma, per rimanere alla “cronaca”, anche **spesometro e comunicazioni dei beni ai soci e dei finanziamenti** confermano quest'idea.

Il documento del Garante indica come l'Agenzia abbia richiesto al Garante una **“verifica preliminare”** sul trattamento di dati personali effettuato ai fini dell'accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche, ma si può parlare di “verifica preliminare” al punto in cui siamo

arrivati della *telenovela* redditometro?

E la **domanda, banale**, è proprio questa: se era necessario l'ok del Garante, non si poteva chiederlo prima?

Leggere il documento del Garante, che ha **“denunciato” errori e approssimazioni “grotteschi”** nella costruzione del meccanismo del “nuovo” redditometro, ci ha fatto venire in mente la **relazione della Commissione Rey**, che, nel 2008, aveva demolito la credibilità degli **studi di settore**.

La lezione evidentemente non è stata recepita, ma il messaggio è lo stesso: **non si può basare sulla statistica**, appoggiandosi ora sulla Sose, ora sull'Istat, ora su entrambi, una seria azione di accertamento e contrasto all'evasione.

In **Anagrafe tributaria** vi sono **tante e tali informazioni** - ora più che mai grazie alla trasmissione dei dati relativi ai rapporti finanziari - da poter orientare i controlli in modo più efficace e fruttuoso per l'Erario (oltre che più serio).

Questo è evidente anche dall'analisi del Garante: la presenza di informazioni relative a scostamenti reddituali per i soli **dati certi e connessi ad elementi certi**, suggerisce l'esistenza di circa un milione e mezzo di posizioni “sospette”, a fronte di una capacità da parte dell'Agenzia di verificare non più di 40.000 posizioni l'anno.

Per recuperare credibilità l'unica strada è quindi quella di tornare ad una **lettura distinta del quarto e del quinto comma dell'art. 38 del D.P.R. 600/1973**, come doveva essere nello spirito “originario” del D.L. 78/2010: se gli Uffici fonderanno effettivamente la determinazione sintetica del reddito complessivo dei contribuenti **“sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta”** nessuno potrà ovviamente eccepire nulla e guadagnerà efficacia l'azione accertativa dell'Amministrazione.

I dati ci sono, in fondo ci vuole solo un po' di applicazione.